

# Regolamento per votazioni, elezioni e iniziative



**MIGROS**  
Cooperativa Migros Ticino

# COOPERATIVA MIGROS TICINO

## REGOLAMENTO PER VOTAZIONI, ELEZIONI E INIZIATIVE

Il Consiglio di cooperativa della Cooperativa Migros Ticino, visto l'articolo 41 dello statuto del 7 giugno 2008 e il progetto elaborato dall'Amministrazione il 2 dicembre 2015

decide:

### I. Disposizioni generali

---

Art. 1

- 41\* 1 Il presente regolamento fissa la procedura delle votazioni generali, delle elezioni e delle iniziative in seno alla cooperativa.
- 2 Le elezioni in seno alla cooperativa, ai sensi del cpv. 1, comprendono le elezioni del Consiglio di cooperativa, dell'Amministrazione e del proprio presidente, dell'Ufficio di revisione, come pure dei delegati della cooperativa alla Federazione delle cooperative Migros (FCM) per quanto essi debbano essere eletti dai membri della cooperativa.
- 3 Le disposizioni di questo regolamento sono valide per l'elezione del rappresentante della cooperativa all'Amministrazione della FCM, per quanto non esistano disposizioni contrarie della FCM.

**Campo  
di applicazione**

Art. 2

I membri dell'Ufficio elettorale e dell'Ufficio di revisione, come pure chiunque è chiamato a prendere parte alle operazioni elettorali in qualità di ausiliario o di rappresentante dei membri, hanno il dovere del segreto verso i terzi.

**Obbligo  
del segreto**

Art. 3

L'Amministrazione può concedere un'equa indennità ai membri dell'Ufficio elettorale e dell'Ufficio di revisione come pure alle persone ausiliarie, per le loro prestazioni nel corso della procedura.

**Indennità**

### II. Votazioni generali ed elezioni

#### A. Disposizioni comuni alle votazioni generali e alle elezioni

Art. 4

- 30/1 1 L'Amministrazione organizza le votazioni generali e le elezioni. Essa stabilisce il periodo e la durata della votazione; l'ultimo giorno di votazione corrisponde al giorno dello scrutinio.
- 64/2+3 2 Se, secondo lo statuto, l'Ufficio di revisione è tenuto a organizzare votazioni generali o elezioni, assume i compiti e le competenze dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento.

**Competenze**

---

\* N.B. I numeri indicati a margine si riferiscono ai rispettivi articoli dello statuto.

## **Ufficio elettorale**

### Art. 5

- 1 L'Amministrazione nomina un Ufficio elettorale composto da tre a cinque membri della cooperativa; essa ne designa il presidente e il vicepresidente. L'Ufficio elettorale non può comprendere membri dell'Amministrazione, del Consiglio di cooperativa, della Direzione o dell'Ufficio di revisione e neppure candidati alle elezioni. 30/2
- 2 L'Ufficio elettorale riceve le proposte elettorali, sorveglia lo svolgimento dello scrutinio, ne assicura il segreto e ne determina il risultato.
- 3 Per permettere all'Ufficio elettorale di svolgere le proprie mansioni, l'Amministrazione gli mette a disposizione le persone ausiliarie necessarie scelte tra il personale e i membri della cooperativa.
- 4 Il presidente o, in caso d'impedimento, il vicepresidente, convoca l'Ufficio elettorale e ne dirige i lavori.
- 5 Le decisioni dell'Ufficio elettorale sono valide unicamente se prese alla presenza di almeno tre membri. Esso prende le decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
- 6 L'Ufficio elettorale tiene il verbale della sua attività, che deve essere firmato dai propri membri.

## **Diritto di voto**

### Art. 6

- 1 Il diritto di voto per le votazioni e le elezioni come pure il diritto di sottoscrivere le proposte elettorali spetta a chiunque è iscritto nel registro dei soci il giorno della prima pubblicazione della votazione generale o dell'elezione. 25
- 2 Quale prima pubblicazione si considera:
  - a) per le elezioni e le votazioni generali combinate con le elezioni, il primo invito rivolto pubblicamente ai soci a presentare proposte elettorali (Annuncio delle elezioni secondo l'art. 26);
  - b) per le altre votazioni generali, il primo invito a partecipare alla votazione rivolto pubblicamente ai soci (art. 15).
- 3 Nelle votazioni generali della cooperativa ogni socio ha diritto a un voto; nelle elezioni esso può esprimere tanti voti quante sono le cariche da ricoprire. 33+33/1
- 4 I soci possono farsi rappresentare dal coniuge nell'esercizio del diritto di voto. 25+26

## **Voto ed elezioni congiunte**

### Art. 7

- 1 Se votazioni generali o una o più elezioni della cooperativa hanno luogo contemporaneamente a votazioni generali o elezioni della FCM è autorizzato l'impiego di tessere di legittimazione comuni come pure schede di voto o schede elettorali comuni.
- 2 Le schede di voto o le schede elettorali devono essere presentate in modo sufficientemente chiaro, così da evitare qualsiasi possibilità di confusione.

### Art. 8

## **Voto**

- 1 Il voto viene espresso per corrispondenza postale e in modo anonimo. Inoltre, l'Amministrazione può prevedere l'impiego di urne deposte nelle filiali. L'Ufficio elettorale, d'intesa con l'Amministrazione, determina le modalità sulla posa e la vuotatura delle urne.
- 2 Il voto deve essere esercitato al più tardi il giorno dello scrutinio.

#### Art. 9

- 1 Le schede di voto e le schede elettorali devono essere rispedite o deposte nell'urna, adoperando la busta speciale designata come documento di legittimazione. Per una stessa votazione o elezione, in una busta non può esserci più di una scheda di voto o di una scheda elettorale.
- 2 Se una busta (documento di legittimazione) contiene ciononostante due o più schede di voto o schede elettorali identiche per la stessa votazione o la stessa elezione, queste vengono conteggiate come una sola scheda valida, mentre le altre sono eliminate. Se una busta contiene due o più schede di voto o schede elettorali diverse per la stessa votazione o la stessa elezione, vengono conteggiate come una sola scheda nulla, mentre le altre sono eliminate.
- 3 Se le schede di voto o le schede elettorali sono costituite da cartoline di voto, quest'ultime vengono allora considerate come documento di legittimazione.
- 4 Le cartoline di voto, le schede di voto e le schede elettorali che non emanano dalla cooperativa o che sono rispedite tardivamente, vengono eliminate e non vengono conteggiate.
- 5 Le schede di voto e le schede elettorali che non sono rispedite o depositate nell'urna, nella busta designata come documento di legittimazione, vengono eliminate e non sono conteggiate.

**Schede di voto,  
schede elettorali,  
cartoline  
di voto,  
documenti  
di legittimazione**

#### Art. 10

- 1 La partecipazione allo scrutinio, in occasione di votazioni o elezioni, è data dal totale delle schede rientrate valide, bianche e nulle. Le schede di voto o le schede elettorali eliminate, secondo l'art. 9 non vengono conteggiate.
- 2 La percentuale della partecipazione allo scrutinio viene calcolata sulla base dei documenti di legittimazione distribuiti.
- 3 Vengono considerati non distribuiti tutti gli invii a operatori di cui l'Amministrazione ha deciso la radiazione dal registro dei soci, secondo l'art. 17 dello statuto, gli invii che la posta ha rinviato al mittente e che non si sono potuti riprendere tempestivamente al nuovo indirizzo, come pure quelli rinviati dalla posta senza indicazione di un nuovo indirizzo.

**Accertamento  
della  
partecipazione  
alla votazione**

#### Art. 11

- 40 1 Al più tardi il quinto giorno ferialo successivo a quello dello scrutinio, l'Ufficio elettorale mette a disposizione dell'Ufficio di revisione il verbale con tutto il materiale di voto e le pubblicazioni concernenti la votazione in generale o le elezioni.
- 2 L'Ufficio di revisione decide se le votazioni o le elezioni sono valide o meno. La decisione viene menzionata in calce al verbale dell'Ufficio elettorale e firmato dall'Ufficio di revisione.
- 3 L'Ufficio di revisione trasmette poi il verbale e il materiale di voto all'Amministrazione, la quale pubblica il risultato delle votazioni e delle elezioni nell'organo ufficiale della cooperativa.
- 4 L'Amministrazione può far capo a uno o più pubblici funzionari per sorvegliare in tutto o in parte il buon andamento della procedura.
- 5 Il materiale di voto deve essere conservato fino a quando sono stati decisi, con effetto giuridico, i ricorsi o i reclami.

**Omologazione**

**Rappresentanti  
dei firmatari  
allo spoglio**

Art. 12

- 1 L'Ufficio elettorale può autorizzare soci della cooperativa che hanno firmato una proposta elettorale valida o un'iniziativa ad assistere, in numero ristretto, alle operazioni di spoglio.
- 2 Ogni richiesta in tal senso deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio elettorale al più tardi entro otto giorni prima del giorno dello scrutinio.

Art. 13

- Invi**
- 1 Ogni invio della cooperativa ai propri soci è considerato valido secondo lo statuto, se è stato spedito all'indirizzo che figura nel registro dei soci. 67/3
  - 2 Ogni invio diretto all'Ufficio elettorale è considerato valido se spedito all'indirizzo del presidente dell'Ufficio elettorale indicato nelle pubblicazioni relative alle votazioni ed elezioni in questione.
  - 3 Gli invii postali sono considerati validi se sono stati spediti per posta svizzera entro l'ultimo giorno previsto dal presente regolamento per la spedizione relativa. Il timbro postale ha valore probatorio.

**B. Votazioni generali**

Art. 14

**Oggetto  
della votazione  
generale**

- 1 La votazione generale ha luogo su questioni e proposte formulate dal Consiglio di cooperativa, dall'Amministrazione o dall'Amministrazione della FCM, oppure che formano l'oggetto di un'iniziativa, secondo l'art. 41. 28
- 2 Le votazioni generali concernenti oggetti che non rientrano nelle competenze dell'insieme dei soci hanno unicamente effetto consultivo (votazioni generali consultive).
- 3 Gli oggetti della votazione generale non possono essere resi noti pubblicamente prima che il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e l'Amministrazione della FCM abbiano avuto la possibilità di discuterne e formulare proposte in merito.
- 4 Le votazioni generali sull'introduzione di nuove categorie di assortimenti possono essere fatte solo con il consenso del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione. La calcolo dei prezzi non può essere oggetto di votazione generale.
- 5 Il recesso della cooperativa dalla FCM può essere deliberato mediante votazione generale solo su proposta concorde del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione. 7/3

Art. 15

**Invito  
alla votazione**

- 1 Il primo invito a partecipare alla votazione deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima della stessa nell'organo ufficiale della cooperativa con l'indicazione dell'oggetto della votazione generale, dei termini (giorno dello scrutinio e, se del caso, le ore di apertura delle urne), come pure dell'indirizzo dell'Ufficio elettorale. 30/3
- 2 Il primo invito a partecipare alla votazione deve inoltre specificare che il materiale di voto verrà spedito per posta almeno dieci giorni prima della stessa, sulla base del registro dei soci; esso deve indicare che ogni reclamo concernente i documenti di legittimazione non ricevuti o inesatti deve essere indirizzato al registro dei soci, all'intenzione dell'Ufficio elettorale, al più presto sei giorni e al più tardi tre giorni feriali prima dello scrutinio.

## Art. 16

30/4 Le eventuali proposte vengono pubblicate nell'organo ufficiale unitamente al primo invito a partecipare allo scrutinio oppure devono essere inviate ai soci per iscritto, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Se la votazione concerne i conti annui, questa disposizione è pure applicabile ai conti e al rapporto dell'Ufficio di revisione durante questo periodo. La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede della cooperativa.

### **Proposte**

## Art. 17

32  
888/2  
CO

- 1 Le modificazioni dello statuto devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- 2 Le decisioni sulla fusione o lo scioglimento della cooperativa, la modificazione degli art. 7 cpv. 3 + 4 (uscita dalla FCM), 28 cpv. 4 (oggetto della votazione generale), 33 cpv. 2 (diritto di voto in materia di elezioni), 39 (elezione maggioritaria), 69 + 70 (scioglimento e liquidazione) dello statuto sono inoltre valide solo se hanno partecipato alla votazione almeno un quarto dell'insieme dei operatori. Lo stesso vale per la soppressione parziale o totale di queste limitazioni.
- 3 Per il resto, salvo disposizioni contrarie della legge o dello statuto, le decisioni vengono prese in votazione generale, a maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dalla partecipazione al voto.

### **Decisioni prese in votazione generale**

## Art. 18

L'Ufficio elettorale effettua lo spoglio delle schede di voto e conta i voti emessi. Ne scrive il risultato sui formulari del verbale previsto a questo scopo. Il verbale deve indicare:

- a) il numero dei soci aventi diritto di voto (art. 6 cpv. 1 + 2);
- b) il numero dei documenti di legittimazione emessi (art. 10 cpv. 2);
- c) il numero delle schede di voto rientrate (previa deduzione di quelle eliminate secondo l'art. 9);
- d) la partecipazione allo scrutinio (art. 10);
- e) il numero dei «sì» e dei «no» valevoli oppure, se la scheda di voto prevede un'altra forma di risposta, il numero dei voti validi per ognuna delle risposte possibili;
- f) il numero delle schede bianche (art. 19);
- g) il numero delle schede nulle (art. 20).

### **Accertamento del risultato della votazione**

## Art. 19

- 32/4
- 1 Ogni scheda è considerata bianca quando:
    - a) lo spazio previsto per la risposta non viene utilizzato oppure è cancellato;
    - b) il socio, con un'annotazione fatta nello spazio previsto per la risposta, rinuncia al voto oppure lascia la decisione alla Direzione, all'Amministrazione o, in modo generico, alla Migros.
  - 2 Le schede in bianco contano per l'accertamento della partecipazione al voto, ma non influiscono sull'esito della votazione.

### **Schede bianche**

## Art. 20

- 1 Sono considerate schede nulle quelle che non permettono di stabilire l'intenzione chiara e precisa del votante in merito alla domanda sottopostagli. Occorre tener presente l'art. 9.

### **Schede nulle**

- 2 Nel dubbio, l'Ufficio elettorale decide sulla nullità della scheda.
- 3 Le schede nulle vengono conteggiate solo per stabilire la partecipazione allo scrutinio, ma non per stabilirne il risultato.

### C. Elezioni

#### Art. 21

#### **Periodo di mandato e durata del mandato**

- 1 Il periodo di mandato del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione è di quattro anni; esso corrisponde al periodo di mandato dell'Assemblea dei delegati della FCM. Il periodo di mandato dell'Ufficio di revisione è di due anni. 22/1
- 2 Il mandato personale inizia il primo giorno del mese che segue l'omologazione e termina alla fine del mese durante il quale ha luogo una nuova elezione valida. Resta riservata la cessazione anticipata del mandato in seguito a dimissioni, a scadenza del contratto secondo il cpv. 4, a limite d'età secondo il cpv. 5, revoca, decesso o altri motivi.
- 3 La partecipazione dei membri dell'Amministrazione è limitata a quattro mandati completi nella relativa funzione (presidente, membro). Se l'elezione si è svolta nel corso di un mandato, la durata di quest'ultimo è prolungata fino alla conclusione del periodo. Sono possibili eccezioni: esse necessitano della decisione congiunta del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione.
- 4 Il mandato di un membro dell'Amministrazione, lavoratore della cooperativa, si estingue con la fine del contratto di lavoro. In caso di pensionamento, il mandato può essere prolungato fino alle successive elezioni generali mediante decisione congiunta dell'Amministrazione e del Consiglio di cooperativa. 22/2
- 5 Il mandato dei membri del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione cessa indipendentemente dal periodo di mandato ancora in corso alla fine dell'anno civile nel quale essi hanno raggiunto il 70° anno di età. 23

#### Art. 22

#### **Elezioni complementari e suppletive**

- 1 Se il numero dei membri del Consiglio di cooperativa diminuisce di oltre un quinto durante il periodo del mandato, occorrerà procedere a nomine suppletive per il resto del periodo, a meno che nuove elezioni siano previste entro il termine di un anno. 42/2
- 2 Se un membro del Consiglio di cooperativa eletto delegato all'Assemblea dei delegati della FCM cessa di farne parte nel corso del mandato, il Consiglio di cooperativa ne elegge il successore per il resto del periodo di carica. L'Amministrazione ha diritto di formulare proposte. 44/2  
42/3  
Stat. FCM
- 3 Se durante il mandato i membri dell'Amministrazione dovessero scendere sotto il minimo statutario previsto o se il presidente cessasse di farne parte, l'Amministrazione indirà elezioni suppletive per il resto del periodo di carica, a meno che elezioni generali non siano previste entro un anno. L'Amministrazione può indire elezioni suppletive per il resto del periodo di mandato se un posto risulti vacante. Devono essere indette elezioni complementari se viene deciso l'aumento del numero dei membri. 55/3
- 4 In caso di dimissioni o di revoca dell'Amministrazione durante il mandato, l'Ufficio di revisione deve indire nuove elezioni dell'Amministrazione entro il termine di due mesi e, nel caso previsto all'art. 7 cpv. 4 dello statuto, anche del Consiglio di cooperativa, sino alla scadenza del mandato. 64/2

## Art. 23

- 34 1 È eleggibile quale membro del Consiglio di cooperativa o membro dell'Amministrazione ogni persona che ha compiuto almeno i diciotto anni, che dichiara di accettare il patrimonio spirituale della Migros e che è pronta a difenderlo attivamente. Inoltre, essa stessa o il suo coniuge deve essere cooperatore e cliente regolare della Migros da almeno un anno.
- 2 Oltre a ciò, l'eleggibilità è subordinata alla presentazione di una proposta elettorale valida.

## **Eleggibilità a) principio**

## Art. 24

- 23 1 Non sono eleggibili le persone che hanno raggiunto alla fine dell'anno civile precedente il 70° anno di età.
- 42/3 2 Le persone che devono lasciare il Consiglio di cooperativa, secondo l'art. 42 cpv. 3 dello statuto, non sono rieleggibili in qualità di membri del Consiglio di cooperativa per il periodo successivo di mandato.
- a) Le persone che devono lasciare l'Amministrazione secondo l'art. 21 cpv. 3 non sono eleggibili in qualità di membri dell'Amministrazione.
- 7/2 3 Soltanto chi è membro del Consiglio di cooperativa o dell'Amministrazione può rappresentare la cooperativa all'Assemblea dei delegati della FCM, per quanto non sia contemporaneamente membro dell'Amministrazione della FCM.
- 55/1  
894/1 CO  
895/1 CO 4 Inoltre, per i membri dell'Amministrazione, sono applicabili le disposizioni degli art. 894/1 e 895/1 CO: la maggioranza deve essere composta di soci della cooperativa. Oltre a ciò, gli amministratori devono essere in maggioranza di nazionalità svizzera con domicilio in Svizzera.
- 55/4  
58/2 5 Possono far parte dell'Amministrazione due lavoratori della cooperativa al massimo, se il numero dei membri è stato fissato da 5 a 7, secondo l'art. 55/2 dello statuto, e tre al massimo se tale numero è stato fissato da 8 a 9. I lavoratori non possono formare, con lavoratori di altre imprese Migros, la maggioranza dell'Amministrazione. Il presidente dell'Amministrazione non può essere un lavoratore della cooperativa o di un'altra impresa Migros.
- 43/3  
Stat. FCM 6 Secondo l'art. 43 cpv. 2 dello statuto della FCM, i membri della Direzione generale della FCM non possono essere contemporaneamente amministratori della cooperativa; l'Amministrazione della FCM può, per motivi importanti, autorizzare deroghe della durata massima di due anni.
- 7 Secondo la cifra 20 della Convenzione tra la FCM e le cooperative, i direttori delle altre cooperative affiliate alla FCM non possono essere allo stesso tempo membri dell'Amministrazione della cooperativa. L'Amministrazione della FCM può pronunciarsi su eventuali eccezioni.

## **b) disposizioni speciali**

## Art. 25

Per le sue elezioni la cooperativa costituisce una circoscrizione elettorale unica.

## **Circoscrizione elettorale**

## Art. 26

- 35/2a 1 Al più tardi dodici settimane prima del giorno dello scrutinio, l'Amministrazione pubblicherà, mediante annuncio sull'organo ufficiale della cooperativa, l'avviso che i soci della cooperativa possono presentare all'Ufficio elettorale proposte elettorali al più tardi entro dieci settimane prima della votazione.

## **Convocazione elettorale**

- 2 L'annuncio delle elezioni deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) l'oggetto dell'elezione;
  - b) il termine per la consegna delle proposte elettorali da parte dei soci;
  - c) la composizione e l'indirizzo dell'Ufficio elettorale;
  - d) l'indicazione che i cooperatori possono ottenere lo statuto e il presente regolamento alla sede della cooperativa e nei centri di vendita.

Art. 27

**Proposte elettorali dei soci**

- 1 I soci possono presentare proposte elettorali per il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e il suo presidente, l'Ufficio di revisione, come pure i delegati alla FCM da eleggere in votazione generale. 35
- 2 Per essere valide, le proposte elettorali dei soci devono:
  - a) essere inoltrate all'Ufficio elettorale al più tardi dieci settimane prima del giorno dello scrutinio;
  - b) essere firmate da almeno un cinquantesimo (2%) dei soci aventi diritto di voto. Fa stato il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente la votazione;
  - c) essere accettate per iscritto dal candidato sul formulario previsto dall'Amministrazione;
  - d) citare, con l'indicazione di un unico indirizzo postale, tre firmatari della proposta elettorale che, a condizione che siano unanimi, sono autorizzati a rappresentare l'insieme dei firmatari e a ritirare totalmente o parzialmente la proposta elettorale.
- 3 I candidati e i firmatari devono, oltre alla loro firma, scrivere di proprio pugno il nome e cognome, l'anno di nascita, il numero della quota sociale e l'indirizzo completo; i candidati indicheranno pure la professione e l'attinenza.
- 4 I candidati non possono firmare la proposta elettorale che li concerne.
- 5 Un socio non può firmare più di una proposta elettorale né essere candidato su più di una lista. Chi figurasse su più proposte deve dichiarare quale sceglie. Se non si esprime, l'Ufficio elettorale determina la scelta mediante sorteggio.
- 6 Le proposte elettorali possono essere munite di denominazioni. Queste non devono prestarsi a confusione, né indurre in errore, né avere carattere politico.

Art. 28

**Proposte elettorali degli organi**

- 1 Il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione della cooperativa e l'Amministrazione della FCM possono presentare le loro proposte elettorali al più tardi entro 56 giorni prima del giorno dello scrutinio. 36
- 2 Le disposizioni dell'art. 27, cpv. 2 lett. c), cpv. 5 e 6 valgono pure per le proposte elettorali degli organi statutari.

Art. 29

**Controllo delle proposte elettorali**

- 1 L'Ufficio elettorale raccoglie le proposte elettorali e le trasmette all'Amministrazione per controllo.
- 2 L'Amministrazione decide sulla validità delle proposte elettorali e delle firme dei proponenti, secondo gli art. 27 e 28. In caso di invalidità di una proposta elettorale, l'Amministrazione fa conoscere subito la propria decisione ai rappresentanti della proposta elettorale o all'organo proponente, nonché all'Ufficio elettorale.
- 3 L'Amministrazione decide se la denominazione di una proposta elettorale è contraria all'art. 27, cpv. 6. In tal caso, essa accorda ai rappresentanti della proposta elettorale o all'organo proponente un termine per modificarla. Se entro il termine assegnato, la denominazione non è modificata o lo è in modo insufficiente, l'Amministrazione ne decide un'altra. La decisione viene immediatamente comunicata ai rappresentanti della

proposta elettorale o all'organo proponente, nonché all'Ufficio elettorale.

- 4 Le proposte elettorali vengono numerizzate progressivamente, dapprima quelle degli organi, poi quelle dei membri secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio elettorale. Le proposte degli organi devono essere chiaramente designate come proposta ufficiale del rispettivo organo.

#### Art. 30

Se non viene presentata nessuna proposta elettorale, i membri uscenti vengono considerati proposti alla rielezione, per quanto adempiano ai requisiti richiesti dallo statuto per una rielezione.

#### **Mancanza di proposte elettorali**

#### Art. 31

- 38 Se il numero dei candidati validamente proposti è uguale al numero di mandati da coprire, l'Amministrazione dichiara eletti tacitamente i candidati e revoca la votazione prevista.

#### **Elezioni tacite**

#### Art. 32

- 30/3 1 Il primo invito ai soci aventi diritto di voto sarà pubblicato dall'Amministrazione sull'organo ufficiale della cooperativa almeno dieci giorni prima dello scrutinio. Tale pubblicazione deve menzionare:
- a) le proposte elettorali valide pervenute;
  - b) il giorno dello scrutinio e, se occorre, l'ora di apertura delle urne;
  - c) tutte le indicazioni necessarie per permettere ai soci di far uso del diritto di voto;
  - d) la composizione e l'indirizzo dell'Ufficio elettorale;
  - e) la comunicazione che i documenti di legittimazione e il materiale di voto saranno consegnati alla posta al più tardi dieci giorni prima dello scrutinio, sulla base del registro dei cooperatori;
  - f) l'osservazione che ogni reclamo concernente i documenti di legittimazione non ricevuti o inesatti deve essere inoltrato al registro dei soci, all'attenzione dell'Ufficio elettorale, al più presto sei giorni e al più tardi tre giorni feriali prima dello scrutinio.
- 2 Le indicazioni menzionate al cpv. 1 devono, inoltre, essere inviate ai soci aventi diritto di voto unitamente ai documenti di legittimazione e alle schede elettorali. In caso di invio di schede stampate secondo l'art. 33 cpv. 2, sarà sufficiente aggiungere le indicazioni previste dalle lett. b) e d).

#### **Invito alla votazione**

#### Art. 33

- 33/1 1 Ogni scheda elettorale contiene un numero di linee pari alle persone da eleggere.
- 2 Se s'invisano schede elettorali sulle quali le proposte elettorali sono stampate, bisogna sempre aggiungere una scheda bianca; le schede stampate devono contenere tutte le proposte elettorali valide.
- 3 I soci aventi diritto di voto possono utilizzare la scheda bianca oppure una delle liste stampate. Essi possono riempire a mano tutte le linee vuote con nomi di candidati. Inoltre, essi possono cancellare nomi stampati senza sostituirli oppure iscrivere a mano quelli di altri candidati, indipendentemente dalla proposta sulla quale essi figurano.
- 33/2 4 In occasione di elezioni della cooperativa lo stesso nome non può essere iscritto più di una volta sulla scheda elettorale.
- 5 L'Amministrazione decide i colori, il formato e la presentazione delle schede elettorali. Lo scopo è quello di semplificare il voto, di renderlo più chiaro possibile per il cooperatore e di evitare confusioni tra le diverse proposte elettorali.

#### **Schede elettorali**

**Spoglio  
delle schede  
Verbale  
della votazione**

Art. 34

- 1 L'Ufficio elettorale conta le singole schede rientrate e i voti emessi. Esso iscrive il risultato sui formulari del verbale appositamente preparati. Il verbale deve indicare:
  - a) il numero dei soci aventi diritto di voto (art. 6 cpv. 1 + 2);
  - b) il numero dei documenti di legittimazione distribuiti (art. 10 cpv. 2);
  - c) il numero delle schede elettorali rientrate (dopo deduzione delle schede eliminate secondo l'art. 9);
  - d) la partecipazione allo scrutinio;
  - e) il numero dei suffragi ottenuti da ogni candidato con l'indicazione se è stato eletto o meno;
  - f) il numero dei voti in bianco (art. 35);
  - g) il numero dei voti nulli (art. 36).
- 2 La somma dei suffragi, secondo il cpv. 1, lett. e), f) e g), dà il totale dei voti che corrisponde al numero delle schede elettorali rientrate moltiplicate per il numero delle persone da eleggere.

Art. 35

**Schede bianche**

Le righe lasciate in bianco sulle schede elettorali come pure i nomi cancellati e non sostituiti da un altro nome sulle schede elettorali stampate in anticipo sono conteggiate come voti bianchi.

Art. 36

**Schede nulle**

- 1 Le schede nulle rappresentano altrettanti voti nulli quante sono le persone da eleggere.
- 2 Le schede elettorali eliminate secondo l'art. 9 non vengono conteggiate come nulle, ma non sono affatto prese in considerazione.
- 3 Sono considerati nulli i nomi scritti sulle schede elettorali che non figurano su una proposta elettorale valida oppure che, abbreviati o mal scritti, non possono essere identificati in modo sicuro. 34/2
- 4 Se una scheda porta più volte lo stesso nome (cumulazione) questo sarà conteggiato una sola volta; le successive ripetizioni del nome saranno considerate come voti nulli. 33/2
- 5 Se modificazioni su una scheda stampata o iscrizioni su una scheda bianca o su una linea libera non vengono apposte a mano, le linee in questione saranno considerate come voti nulli.
- 6 In caso di dubbio, l'Ufficio elettorale decide sulla validità di un voto.

Art. 37

**Nominativi  
eccedenti**

Se una scheda elettorale dovesse contenere più nomi validi quante siano le persone da eleggere, i nomi eccedenti non saranno conteggiati. Per determinare questi ultimi, si conteranno i nomi figuranti sulla scheda, cominciando dalla prima colonna a sinistra, dall'alto verso il basso, finché si sia raggiunto il numero totale delle persone da eleggere.

Art. 38

**Risultati  
delle elezioni**

- 1 Per le elezioni della cooperativa sono considerati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi (elezione maggioritaria). 39
- 2 In caso di parità di voti, l'Ufficio elettorale sceglie i candidati mediante estrazione a sorte.
- 3 Nel Consiglio di cooperativa le donne devono essere in maggioranza. Se il risultato dello scrutinio non dovesse rispondere a questa esigenza, gli uomini che hanno ottenuto il minor numero di voti dovranno cedere il loro posto alle donne nell'ordine dei voti ottenuti, finché il numero di queste raggiunga la maggioranza richiesta. 42/1

#### Art. 39

- 37 1 Se nel corso della procedura di elezione del Consiglio di cooperativa, dell'Amministrazione, del suo presidente o dell'Ufficio di revisione, ci si trova di fronte al ritiro di un candidato, l'Ufficio elettorale statuisce sul prosieguo della procedura.
- 2 I rappresentanti secondo l'art. 27 cpv. 2, lett. d), oppure l'organo la cui proposta elettorale vede l'impedimento di un candidato, possono chiedere all'Ufficio elettorale l'interruzione della procedura di elezione, la sospensione in vista di completare la proposta elettorale o il proseguimento della stessa. L'Ufficio elettorale decide liberamente, a suo giudizio, anche senza proposta.
- 3 Di regola, una procedura di elezione può essere interrotta o sospesa solo se il risultato della votazione o elezione statutaria dell'organo in parola rischia di essere gravemente falsato o seriamente compromesso. In occasione della decisione, si può prendere in considerazione la causa dell'impedimento.
- 4 Se il voto è interrotto, la procedura elettorale ricomincia integralmente, secondo lo statuto e il presente regolamento elettorale.
- 5 Se il voto è sospeso, l'Ufficio elettorale fissa le modalità per completare la proposta elettorale relativa. Sono applicabili per analogia le disposizioni dello statuto e del presente regolamento elettorale. In seguito, la votazione potrà continuare.
- 6 L'Ufficio elettorale comunica per iscritto la propria decisione ai rappresentanti di tutte le proposte elettorali, secondo l'art. 27, cpv. 2, lett. d), come pure agli organi che hanno presentato proposte elettorali. Un ricorso può essere presentato al Consiglio di cooperativa nel termine di sei giorni a partire dalla ricevuta della decisione. Il ricorso deve essere compiutamente motivato. Il Consiglio di cooperativa decide inappellabilmente.

#### **Impedimento di un candidato**

#### Art. 40

- 40 1 Se l'Ufficio di revisione, di sua iniziativa o sulla base di un ricorso, rifiuta di convalidare le elezioni, deciderà se le nuove elezioni dovranno aver luogo sulla base delle identiche o di nuove proposte elettorali. Comincerà questa decisione all'Amministrazione che a sua volta la renderà pubblica.
- 2 L'Amministrazione deve avviare la nuova procedura elettorale entro un mese.

#### **Rifiuto della omologazione**

### **III. Iniziative**

---

#### Art. 41

- 29/1 1 Almeno un ventesimo (5%) di tutti i soci possono chiedere che un determinato oggetto, nell'ambito delle loro competenze, venga sottoposto a votazione generale.
- 2 Ha diritto di sottoscrivere un'iniziativa chi figura nel registro dei soci il giorno in cui l'iniziativa è trasmessa all'Amministrazione per esame preventivo, secondo l'art. 45.
- 25+26 3 Il diritto di firmare un'iniziativa spetta a chi è iscritto nel registro dei soci il giorno della prima pubblicazione dell'iniziativa. Il socio può farsi rappresentare dal proprio coniuge.

#### **Domanda d'iniziativa**

#### Art. 42

- 1 Il Comitato d'iniziativa si compone di almeno due membri che devono essere soci della cooperativa.
- 2 Esso elegge un presidente. Questi rappresenta il Comitato.

#### **Comitato d'iniziativa**

- Liste per la raccolta di firme**
- Art. 43
- 1 Le firme indispensabili per un'iniziativa vanno raccolte su liste di firme.
  - 2 Le liste di firme devono portare le seguenti indicazioni:
    - a) il testo dell'iniziativa e la data della sua pubblicazione nell'organo ufficiale (inizio della raccolta delle firme secondo l'art. 46);
    - b) una clausola di ritiro senza riserve, i nomi, cognomi, anni di nascita, numero delle quote sociali e indirizzi completi dei membri del Comitato d'iniziativa, nonché un indirizzo postale unico;
    - c) la firma, il nome e cognome, l'anno di nascita, il numero della quota sociale e l'indirizzo completo dei firmatari dell'iniziativa.
- Oggetto e testo dell'iniziativa**
- Art. 44
- 1 Più domande o domande che non siano in connessione oggettiva non possono essere argomento di una stessa iniziativa.
  - 2 I testi di iniziative che sono ingannevoli, confusi, oltraggiosi o di carattere pubblicitario sono irricevibili.
  - 3 La lista delle firme contiene soltanto il testo dell'iniziativa senza ulteriori motivazioni o commenti.
- Esame preventivo**
- Art. 45
- 1 Il Comitato d'iniziativa trasmette all'Amministrazione per esame preventivo l'iniziativa con le firme degli iniziattivisti, munita delle altre indicazioni manoscritte, secondo l'art. 43 cpv. 2, lett. b).
  - 2 L'Amministrazione decide se l'iniziativa è conforme alla legge, allo statuto e al regolamento, nonché se rispetta le disposizioni previste quanto alla presentazione.
  - 3 Se il titolo di un'iniziativa è ingannevole, contiene pubblicità commerciale o personale, oppure si presta a confusione, verrà modificato dall'Amministrazione.
  - 4 L'Amministrazione comunica al Comitato d'iniziativa, per iscritto ed entro i due mesi successivi l'inoltro dell'iniziativa, la decisione dell'esame preventivo.
- Raccolta delle firme**
- Art. 46
- Se l'esame preventivo giunge alla ricevibilità dell'iniziativa, l'Amministrazione ne pubblica il testo nell'organo ufficiale, dopo averne avvertito il Comitato d'iniziativa. La raccolta delle firme inizia il giorno della pubblicazione del testo (giorno della prima pubblicazione dell'iniziativa).
- Consegna delle liste di firme**
- Art. 47
- Le liste di firme raccolte vanno consegnate all'Amministrazione in una sola volta, al più tardi sei mesi dopo il giorno della prima pubblicazione dell'iniziativa. Le liste di firme deposte non potranno essere né consultate né restituite.
- Firme**
- Art. 48
- 1 Il firmatario, oltre alla propria firma, deve scrivere leggibilmente e di proprio pugno il nome e cognome, anno di nascita, numero della quota sociale e indirizzo completo.
  - 2 Le firme cui manchi una di tali indicazioni o è illeggibile non sono valide.
  - 3 Il firmatario può firmare solo una volta la stessa iniziativa.

#### Art. 49

- 1 Ogni iniziativa può essere ritirata su decisione della maggioranza del Comitato d'iniziativa.
- 2 Il ritiro può avere luogo fino al giorno della pubblicazione della data dello scrutinio.

**Ritiro  
dell'iniziativa**

#### Art. 50

- 1 L'Amministrazione trasmette subito all'Ufficio di revisione le liste di firme ricevute, dopo averle verificate sulla base dei dati del registro dei soci.
- 2 L'Ufficio di revisione decide se l'iniziativa ha raccolto, nei sei mesi, un numero di firme valide corrispondente al ventesimo (5%) almeno di tutti i soci.
- 3 L'Ufficio di revisione comunica la propria decisione al Comitato d'iniziativa, all'Amministrazione, al Consiglio di cooperativa e all'Amministrazione della FCM, per iscritto ed entro un mese.

**Riuscita  
dell'iniziativa**

#### Art. 51

- 1 Il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione della cooperativa e quella della FCM possono raccomandare l'accettazione o il rifiuto dell'iniziativa oppure formulare controproposte. Se non si raggiunge il consenso per una controproposta comune, verrà presentata solo quella del Consiglio di cooperativa; in mancanza di questa, verrà presentata quella dell'Amministrazione o dell'Amministrazione della FCM. L'iniziativa e la controproposta sono sottoposte contemporaneamente in votazione generale.
- 2 Se viene decisa una controproposta, i soci aventi diritto di voto troveranno le seguenti domande sulla stessa scheda di voto:
  - Accetta l'iniziativa?
  - Accetta la controproposta?Si può rispondere sì o no ad ambedue le domande.
- 3 I soci aventi diritto di voto troveranno sulla stessa scheda di voto la seguente domanda sussidiaria:
  - Se l'iniziativa e la controproposta vengono accettate, deve entrare in vigore l'iniziativa o la controproposta?
- 4 L'Amministrazione può rinviare la votazione sull'iniziativa in occasione della presentazione dei conti annui. Essa comunica la propria decisione per iscritto al Comitato d'iniziativa.
- 5 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la procedura in materia di votazioni generali e di elezioni (cap. II).

**Controproposta  
e votazione**

## IV. Ricorsi, sanzioni

---

#### Art. 52

- 1 È possibile ricorrere all'Ufficio di revisione contro la procedura delle votazioni generali, delle elezioni o delle iniziative.
- 2 Ogni ricorso contro le disposizioni prese deve essere presentato per iscritto entro i sei giorni seguenti la comunicazione o la pubblicazione; ogni ricorso per altri motivi deve essere presentato immediatamente, ma al più tardi sei giorni dopo quello dello scrutinio.
- 3 Il ricorso deve essere motivato e contenere proposte concrete.
- 4 L'Ufficio di revisione comunica la propria decisione per iscritto al ricorrente e all'Amministrazione.

**Ricorsi  
all'Ufficio  
di revisione**

Art. 53

**Azione  
giudiziaria**

- 1 Le elezioni e le decisioni prese in votazione generale, che violano la legge o lo statuto possono essere impugnate da qualsiasi socio. Tale diritto si estingue se l'azione non viene inoltrata al più tardi entro i due mesi che seguono la pubblicazione dei risultati della votazione. 891/CO
- 2 Il termine di due mesi secondo il cpv. 1 non viene prolungato dall'inoltro di un ricorso ai sensi dell'art. 52, cpv. 1.

Art. 54

**Sanzioni**

- 1 Chi, in occasione di votazioni generali, elezioni o iniziative provoca in modo illecito un danno alla cooperativa, sia intenzionalmente, sia per negligenza o imprudenza, è tenuto al risarcimento. 41  
e segg.  
CO
- 2 Inoltre, i colpevoli possono venir esclusi dalla cooperativa se con il loro comportamento ne ledono gravemente gli interessi. 16

## **V. Entrata in vigore**

---

Art. 55

**Entrata  
in vigore**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.
- 2 Esso sostituisce il regolamento concernente le votazioni generali, le elezioni e le iniziative dell'8 settembre 2010.

L'Amministrazione e il Consiglio di cooperativa

Sant'Antonino, 2 dicembre 2015

## Indice

---

### **I. Disposizioni generali**

1. Campo di applicazione	1
2. Obbligo del segreto	1
3. Indennità	1

### **II. Votazioni generali ed elezioni**

#### **A. Disposizioni comuni alle votazioni generali e alle elezioni**

4. Competenze	1
5. Ufficio elettorale	2
6. Diritto di voto	2
7. Voto ed elezioni congiunte	2
8. Voto	2
9. Schede di voto, schede elettorali, cartoline di voto, documenti di legittimazione	3
10. Accertamento della partecipazione alla votazione	3
11. Omologazione	3
12. Rappresentanti dei firmatari allo spoglio	4
13. Invii	4

#### **B. Votazioni generali**

14. Oggetto della votazione generale	4
15. Invito alla votazione	4
16. Proposte	5
17. Decisioni prese in votazione generale	5
18. Accertamento del risultato della votazione	5
19. Schede bianche	5
20. Schede nulle	5

#### **C. Elezioni**

21. Periodo di mandato e durata del mandato	6
22. Elezioni complementari e suppletive	6
23. Eleggibilità a) principio	7
24. b) disposizioni speciali	7
25. Circoscrizione elettorale	7
26. Convocazione elettorale	7
27. Proposte elettorali dei soci	8
28. Proposte elettorali degli organi	8
29. Controllo delle proposte elettorali	8
30. Mancanza di proposte elettorali	9
31. Elezioni tacite	9
32. Invito alla votazione	9
33. Schede elettorali	9
34. Spoglio delle schede / Verbale della votazione	10
35. Schede bianche	10
36. Schede nulle	10
37. Nominativi eccedenti	10
38. Risultati delle elezioni	10
39. Impedimento di un candidato	11
40. Rifiuto della omologazione	11

### **III. Iniziative**

41. Domanda d'iniziativa	11
42. Comitato d'iniziativa	11
43. Liste per la raccolta di firme	12
44. Oggetto e testo dell'iniziativa	12
45. Esame preventivo	12
46. Raccolta delle firme	12
47. Cosegna delle liste di firme	12
48. Firme	12
49. Ritiro dell'iniziativa	13
50. Riuscita dell'iniziativa	13
51. Controproposta e votazione	

### **IV. Ricorsi, sanzioni**

52. Ricorsi all'Ufficio di revisione	13
53. Azione giudiziaria	14
54. Sanzioni	14

### **V. Entrata in vigore**

52. Entrata in vigore	14
-----------------------	----

